

• **LO SCHEMA**

AL GUP PRESSO IL TRIBUNALE DI

OPPURE

TRIBUNALE DI

OPPURE

GIUDICE DI PACE DI

ATTO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

Il sottoscritto, nato a il e residente a in via n., rappresentato e difeso dall'Avv., del Foro di, con studio in, via n., procuratore speciale e difensore, per atto esteso in calce alla presente dichiarazione, persona offesa (oppure danneggiato) dal reato, nel procedimento n.RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di, fissato dinanzi al Tribunale di in composizione monocratica (oppure, collegiale) (oppure, al Giudice per l'udienza preliminare; oppure al Giudice di Pace presso il Tribunale di), all'udienza dibattimentale (o preliminare) del giorno, nei confronti di, nato a il e residente a in via n., ed elettivamente domiciliato a, in via, n., per il reato previsto dall'art. c.p. perché (riportare il capo di imputazione), fatto commesso a in data,

PREMESSO CHE

- descrivere i fatti posti alla base del capo di imputazione
- le ragioni giuridiche che dovrebbero condurre ad una condanna
- i danni che sono derivati dal reato

Con il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 74 ss. c.p.p.,

DICHIARA

di costituirsi parte civile nei confronti del predetto imputato allo scopo di chiederne l'affermazione della penale responsabilità e ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali derivati a seguito dei fatti per cui è causa, danni che fin

d'ora si quantificano in misura non inferiore a Euro....., oltre alla rifusione delle spese legali sostenute.

Con richiesta di provvisionale immediatamente esecutiva, da determinare in misura non inferiore a Euro

Con osservanza

....., li

..... (firma cliente)

..... (firma Avv.)

TRIBUNALE DI

OPPURE

UFFICIO DEL GUP PRESSO IL TRIBUNALE DI

NOMINA DEL DIFENSORE DELLA PARTE CIVILE

E CONFERIMENTO DELLA PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto, nato a il, residente a in via n., persona offesa (*oppure* danneggiato) dal reato, nel procedimento n. RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di, contro, imputato del reato previsto e punito dall'art., per aver (riportare il capo di imputazione)

NOMINA

proprio difensore l'Avv., del Foro di, con studio in, via n., presso il quale elegge domicilio, conferendo allo stesso

PROCURA SPECIALE

affinché provveda al deposito dell'atto di costituzione di parte civile e lo rappresenti e difenda nel suindicato procedimento. La procura è conferita per ogni stato e grado del procedimento.

Con osservanza.

....., li

.....

Per accettazione dell'incarico ed autentica della firma

- **Considerazioni**

Le formalità per la costituzione di parte civile impongono una preliminare scelta per la stessa di costituirsi tale per l'udienza preliminare o direttamente al dibattimento.

Infatti il danneggiato non può costituirsi parte civile prima che il pubblico ministero abbia formulato la richiesta di rinvio a giudizio; a contrario vi sarebbe un evidente contrasto con quanto previsto dall'art. 419 c.p.p. che prevede la notifica alla persona offesa dell'avviso contenente la fissazione dell'udienza preliminare.

Pertanto risulta precluso alla parte civile l'ingresso nel processo nel corso delle indagini preliminari dove il p.m. non è ancor giunto alla determinazione sull'esercizio o meno dell'azione penale.

Per quanto attiene al giudizio che si svolge con le forme della citazione diretta, il termine risulta ovviamente coincidere con quello della citazione a giudizio ad opera sempre del p.m.

Limite oltre cui tale costituzione non è più ammessa è espresso dal combinato disposto dagli artt. 79 e 484 c.p.p. coincidente con la fase della costituzione delle parti.

Quanto alle formalità per la costituzione all'interno della fase processuale questa varia nelle modalità a seconda che sia presentata direttamente in udienza (preliminare o dibattimentale) o in fase antecedente.

In tale ultima ipotesi la costituzione di parte civile non si realizza in un unico momento, come avviene col deposito dell'atto in udienza, ma perché abbia efficacia si deve preliminarmente depositare l'atto presso la cancelleria del giudice avanti al quale il danneggiato si costituisce ed estratte copie autentiche dello stesso atto, notificarle alle persone cui si richiede il risarcimento e al p.m.

La notifica della dichiarazione di costituzione di parte civile deve essere personalmente notificata all'imputato, anche presso il domicilio dichiarato o eletto o ai sensi del 161 II co. c.p.p.

Qualora l'imputato non abbia comunicato la modifica o sia divenuta impossibile la notifica nel dichiarato o eletto domicilio, questa sarà consegnata al difensore (161 IV co).

Il mero deposito della dichiarazione di costituzione di parte civile senza le necessarie notifiche non pone in il danneggiato in condizione di divenire una parte processuale.

La dichiarazione difatti produce effetto dal giorno in cui è notificata alle altre parti.

L'art. 78 c.p.p. indica forme e contenuto della dichiarazione di costituzione di parte civile ed i requisiti richiesti sono a pena di inammissibilità della dichiarazione stessa.

Risulta anzitutto necessario individuare la parte danneggiata e nell'ipotesi in cui la stessa si avvalga di un procuratore speciale, non titolare del diritto, nello stesso atto dovranno essere indicate le generalità del rapp.te e del rapp.to.

Segue la precisa individuazione dell'imputato nei confronti del quale viene esercitata l'azione civile e la richiesta di indicazione delle generalità del difensore e della relativa procura speciale. Il danneggiato dal reato sta difatti in giudizio unicamente a mezzo di un difensore con impossibilità dello stesso di esercitare i diritti lui spettanti sulla base di un mandato generale ad litem che renderebbe inammissibile la relativa domanda.

Particolare attenzione merita l'esame delle formalità relative alle ragioni che giustificano la domanda.

Tali ragioni devono essere esposte nell'atto di costituzione, non solo con un generico riferimento al reato, ma attraverso la puntuale esplicazione della causa pretendi che si sostanzia nelle motivazioni atte a collegare il danno arrecato con la condotta posta in essere dal soggetto cui tale danno è richiesto (cass. Pen 7 maggio 1996, pres Schiavo).

Resta inteso che tale elemento potrà anche dedursi per relationem con l'imputazione contestata qualora sia comunque individuabile il nesso eziologico.

Il petitum non necessita di precisa determinazione, contrariamente a quanto avviene in sede civile, dato che nel corso del processo potranno emergere quegli elementi da porre a fondamento di una dettagliata richiesta di risarcimento danni, della restituzione o di entrambe, ma il tutto potrà essere oggetto di richiesta in sede di deposito conclusioni.

Infine l'atto di costituzione in esame dovrà recare a pena di inammissibilità la firma del difensore, anche meramente quale fonte di autentica della firma apposta dalla parte (Cass. Pen. 15 nov 1993, Dosi).

La procura speciale prevista dall'art. 122 c.p.p. viene utilizzata ogniqualvolta l'atto, che la parte può compiere personalmente, viene posto in essere dal difensore.

La forma è quella dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata (art. 39 disp. att. C.p.p.) e deve contenere oltre le indicazioni specificamente richieste dalla legge, quella dell'oggetto per cui è conferita ed i fatti cui attiene.

Le modifiche apportate al quadro normativo dalla Legge Carotti hanno fatto sì che la procura indicata dall'art. 78 co. 3 c.p.p. costituisca sia mandato alle liti che procura speciale a costituirsi parte civile.

Rapporti tra azione civile e penale

Il legislatore del 1988 ha eliminato il pregiudiziale accertamento in sede penale del fatto di reato e conseguentemente abolito la sospensione necessaria del procedimento civile.

Le modifiche in senso accusatorio apportate al rito penale non hanno potuto non influire sui rapporti tra azione civile ed azione penale, ma ancor di più su processo civile ed amministrativo e processo penale con particolare riferimento alla valenza in questi del giudicato penale. Il rito penale prevedeva la necessaria sospensione del procedimento civile o amministrativo sino alla conclusione di quello penale, con conseguente potere vincolante del giudicato penale. Il danneggiato poteva pertanto proporre l'azione civile nel processo penale al fine di partecipare all'accertamento della ricostruzione del fatto e chiedere di riconoscere il proprio diritto al risarcimento del danno. Nel nuovo sistema il giudizio civile e quello amministrativo sono scissi da quello penale in ottemperanza al principio della separazione e dell'indipendenza dei giudizi. Difatti nella valenza dei principi del rito accusatorio il danneggiato dal reato non è obbligato ad intervenire nel processo penale, vedendo contestualmente garantito il suo diritto all'accertamento ed al risarcimento in sede civile senza dover subire la sospensione del processo penale.

Il danneggiato ha la libera scelta di potersi costituire parte civile nel processo penale o esercitare l'azione civile in tale sede non attendendo la definizione del processo penale, non subendo inoltre la

eventuale sentenza penale di assoluzione. Tanto ciò premesso si potrà desumere che la costituzione di parte civile ha a suo fondamento non la possibilità che il danneggiato partecipi all'accertamento del fatto al fine di subirne l'efficacia vincolante, ma al fine di favorire una più sollecita definizione degli interessi del danneggiato

L'art. 75 c.p.p. regola i rapporti esistenti tra l'azione civile e quella penale. Il primo comma della norma in esame regola più specificamente la possibilità di trasferire l'azione civile nel processo penale: il trasferimento è possibile sino a quando in sede civile non sia intervenuta sentenza di primo grado e comporta rinuncia agli atti del giudizio e non la rinuncia dell'attore al giudizio civile. In tale ipotesi il giudice penale provvederà anche sulle spese del procedimento penale. La ratio di tale norma risiede nel tentativo di evitare il duplicarsi di giudizi su una stessa domanda e tesi in parte ad ottenere gli stessi effetti. Si consideri inoltre come l'impossibilità di trasferire nella sede penale il giudizio civile a seguito di sentenza di merito è in linea con la tendenza da un lato ad evitare contrasti tra le pronunce e dall'altro ad assicurare l'economicità dei procedimenti.

Il limite a tale trasferimento si sostanzia pertanto in una sentenza di merito, anche non definitiva con esclusione pertanto delle sentenze di carattere processuale quali quelle sulla competenza o giurisdizione.

Al secondo comma dell'art 75 c.p.p. è prevista la impossibilità di trasferire l'azione in sede penale con conseguente prosecuzione in sede civile quando non è trasferita in sede penale o se iniziata quando non è più possibile la costituzione di parte civile. Nell'ipotesi di trasferimento in sede penale l'estinzione degli atti del giudizio si ha nel momento in cui vi è identità di oggetto e soggetti dell'azione trasferita rispetto alla pretesa svolta in sede penale.

Al terzo comma è prevista la sospensione del processo civile con conseguente attesa del giudicato penale qualora l'azione civile sia proposta nella propria sede dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado.

La ratio, nel primo caso, si sostanzia nell'efficacia vincolante del giudicato penale, qualora il danneggiato sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile. Tale ipotesi non si verifica spesso in quanto il danneggiato non ha interesse ad abbandonare il processo penale dopo che si è costituito parte civile al fine di iniziare un procedimento civile, che, sospeso, attenderà l'esito del procedimento penale, con l'ulteriore rischio di subire l'eventuale giudicato penale di assoluzione. In base a quanto previsto dall'art. 652 I co. il danneggiato, potrà sfuggire agli effetti del giudicato penale di assoluzione in quanto, non costituito parte civile, abbia promosso azione civile prima della sentenza penale di primo grado.

Al contrario il giudice civile dovrà sospendere il processo in attesa che si formi il giudicato, che avrà effetto per il danneggiato qualora sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile.

(tratto dal sito: www.retelegaleetica.it)

In relazione alla nomina di sostituti processuali ex art. 102 c.p.p.

Sulla questione la giurisprudenza ha invero affermato che: "Al sostituto del difensore compete l'esercizio dei poteri

rientranti nell'ambito del mandato alle liti, e non spetta l'esercizio di quei poteri, di natura sostanziale o processuale, che la parte del processo può attribuire al proprio difensore con procura speciale. In particolare, al sostituto del difensore della persona offesa non spetta il potere di costituzione di parte civile, che la persona offesa o il danneggiato possono delegare ad un terzo o al difensore con apposita procura, eventualmente contenuta nello stesso atto con cui è rilasciato il mandato alle liti" (Sez. IV, 13.5.2005, n. 22601, Fiorenzano, m. 231793); "La nomina, da parte del difensore della persona offesa, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., di un proprio sostituto, non attribuisce a quest'ultimo il potere di costituirsi parte civile, rimanendo tuttavia salva la validità della costituzione ove questa avvenga in presenza della stessa persona offesa, nel qual caso essa deve ritenersi effettuata direttamente dal titolare del relativo diritto" (Sez. III, 27.1.2006, n. 13699, Ibrahim, m. 234.742); "Il sostituto processuale del procuratore speciale nominato dalla persona offesa non ha il potere di costituirsi parte civile, considerato che l'attribuzione al difensore del potere di costituirsi parte civile (legitimatio ad causam) costituisce istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti (rappresentanza processuale), in quanto solo per quest'ultimo l'art. 102 cod. proc. pen. prevede la possibilità della nomina di un sostituto che eserciti i diritti e assuma i doveri del difensore, con la conseguenza che il sostituto processuale non è legittimato a esercitare l'azione civile nel processo penale; né tale difetto di legittimazione può essere, nella specie, sanato mediante la presenza in udienza della persona offesa, stante l'assenza di quest'ultima" (Sez. V, 23.10.2009, n. 6680, Capuana, m. 246147); "La nomina di un sostituto processuale (art. 102 cod. proc. pen.) attribuisce al sostituto i poteri derivanti al difensore dal mandato alle liti (rappresentanza processuale), ma non i poteri di natura sostanziale o processuale che la parte può attribuire al difensore, tra cui è da ricomprendere il potere di costituirsi parte civile, è delegabile solo dalla persona offesa o dal danneggiato, ma non dal procuratore speciale; tuttavia, l'assenza di legittimazione del sostituto processuale ad esercitare l'azione civile nel processo penale può essere sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente" (Sez. V, 3.2.2010, n. 19548, Schirru, m. 247497).

(Cassazione penale , sez. III, sentenza 24.01.2012 n° 2848)

- **Normativa di riferimento**

Art. 74. Legittimazione all'azione civile.

1. L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile.

Cfr. Corte Costituzionale, ordinanza 14 maggio 2008, n. 138 e Cassazione penale, sez. III, sentenza 26 marzo 2008, n. 12738 e Cassazione penale, sez. III, sentenza 15 ottobre 2008, n. 38835 in Altalex Massimario.

Art. 75. Rapporti tra azione civile e azione penale.

1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.

2. L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.

3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla

pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.

Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 13 luglio 2007, n. 272 e Cassazione civile, sez. III, sentenza 26 gennaio 2009, n. 1862 in Altalex Massimario.

Art. 76. Costituzione di parte civile.

1. L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile.
2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.

Art. 77. Capacità processuale della parte civile.

1. Le persone che non danno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili.
2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero può chiedere al giudice di nominare un curatore speciale. La nomina può essere chiesta altresì dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.
3. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le persone interessate, provvede con decreto, che è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace.
4. In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore può essere esercitata dal pubblico ministero, finché subentri a norma dei commi precedenti colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero il curatore speciale.

Art. 78. Formalità della costituzione di parte civile.

1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;
 - b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
 - c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
 - d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;
 - e) la sottoscrizione del difensore.

2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.

3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile.

Art. 79. Termine per la costituzione di parte civile.

1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.

2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.

3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.